

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Viverone, assentita al Sig. LUCCA BARBERO Ezio Nello con D.D. n° 492 del 29.03.2021. PRAT. VIVERONE8.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 492 del 29.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario il Sig. Lucca Barbero Ezio Nello (omissis), titolare di azienda agricola con sede legale in Via Roma n°40 - Viverone (BI), specificata in premessa;

di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i, il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, sottoscritto il 25 febbraio 2021 dal Sig. Ezio Nello Lucca Barbero, in qualità di Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale Viverone8 e avente C.U.R.: BI 10378;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è l'acquifero profondo del corpo idrico GWB AGI - Anfiteatri morenici Ivrea.

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 6,6 l/s - una portata media di l/s 0,0958 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 3.000 - tramite un pozzo intercettante la falda sotterranea profonda, posto in Comune di Viverone (BI) e distinto al fg.20 mapp.92;

all'art. 2: l'uso Agricolo;

all'art. 10: che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.140 di Rep. del 25 febbraio 2021

ART. 7. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni causali. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Viverone. In corrispondenza del pozzo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto

1999 n° 22, la targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, all'atto della notifica della concessione stessa. Il Concessionario è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato